

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Paolo SOLITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa. Maria Antonietta FOGGETTI)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce
Prot. 20170001846 del 22-03-2017
Uff. carico SEGRETERIA
Cat Class

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 22 MAR. 2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)

F.to _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 22 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 22 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa. Maria Antonietta FOGGETTI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 DEL 20/03/2017

Oggetto: CONTRATTO REP N. 650 DEL 04.08.2016 – GESTIONE DEL “COMPLESSO INTEGRATO OSPITALITA' PER DISABILI” – RISOLUZIONE CONSENSUALE.-

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Sig.ra Rosanna VIVA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo alle ore 12,00 nella solita sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Dr. Paolo SOLITO e con l'intervento dei Sigg.

- | | | |
|--------------|--------------|------------------|
| 1) SOLITO | Paolo | Sindaco |
| 2) MAGNOLO | Luciano | Assessore |
| 3) MANCO | Maria Grazia | Assessore |
| 4) VALENTINI | Nicola | Assessore |
| 5) MASCIULLO | Rossella | Assessore |

| Pres | Ass |
|------|-----|
| SI | |
| | SI |
| SI | |
| SI | |
| SI | |

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa. Maria Antonietta FOGGETTI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con determina n. 382 di Registro Generale del 21/09/2015, si indiceva gara d'appalto a procedura aperta per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare in concessione la gestione del **Complesso integrato di ospitalità per disabili - centro sociale polivalente** ex art. 105 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 di Sogliano Cavour (LE) per un periodo di anni 9 con possibilità di rinnovo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. n.163/2006 (così come attualmente sostituito dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
- con la medesima determina si approvava il Capitolato speciale, il Bando e la documentazione di gara, pubblicati sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sogliano Cavour in data 21/09/2015;
- in data 21/10/2015, la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, in qualità di legale rappresentante della Società Sorgente Srl, come da attestazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, in atti, ha effettuato regolare sopralluogo presso la struttura oggetto del bando ai fini della partecipazione alla gara, come specificato al punto "i" dell'art. 12 dello stesso avviso;
- che entro la scadenza del bando di gara la Società Sorgente S.r.l. presentava la propria offerta allegando nella documentazione di partecipazione alla gara l'attestazione di presa visione che equivale ad accettazione dello stato dei luoghi;
- con determinazione n. 25 di Registro generale del 05/02/2016, ai sensi del comma 5 art. 11 del D.Lgs. 163/2006, ora sostituito dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, veniva approvata in via definitiva l'aggiudicazione del servizio di che trattasi al Concessionario Società La Sorgente S.r.l.;
- con determinazione n. 118 di Reg. Gen. del 24/03/2016, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici comunali preposti, il Responsabile Unico del Procedimento dichiarava intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al sopra richiamato atto di determinazione n. 25/2016 R.G.;
- con contratto rep. n. 650 del 04.08.2016 per un periodo di anni 9 con possibilità di rinnovo, la gestione del **"Complesso integrato di ospitalità per disabili - Centro sociale polivalente"** ex art. 105 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 di Sogliano Cavour è stata affidata in concessione alla Società **"SORGENTE S.R.L."** avente sede legale alla Via Gallipoli n. 298 in Racale (LE) P.I. 04083390759, mediante comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale sito in Via Vittorio Veneto n° 02;
- dopo varie interlocuzioni e inviti rivolti alla concessionaria per addivenire alla consegna dell'immobile, finalmente con nota in data 07/11/2016 (assunta al prot. gen. N. 6949 del 08/11/2016) la società Sorgente srl chiedeva la documentazione tecnica necessaria al fine di ottenere i pareri e le autorizzazioni da parte dei competenti enti finalizzati all'avvio della gestione invitando l'ente a fissare una data utile per la consegna dell'immobile previa acquisizione di quanto richiesto;
- che l'U.T.C., in data 10/11/2016, consegnava tutta la documentazione richiesta al tecnico incaricato dalla società Sorgente, geom. Panese;
- con nota successiva del 14 novembre (prot. n. 7079 del 15/11/2016) la società comunicava che la documentazione era al vaglio dei loro tecnici, riservandosi, ad avvenuto esame, di fissare incontro per la consegna dell'immobile ovvero di richiedere documentazione integrativa o pareri rilasciati da organismi di controllo, soprattutto riguardo alla copertura in amianto di cui si diceva essere venuta a conoscenza solo in tale data, nonostante avesse già preso visione dei luoghi e dell'immobili in sede di partecipazione alla gara;
- con nota acquisita al prot. c.le n. 7247 del 22/11/2016, a firma dell'Amministratore Unico della Sorgente Srl, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dalla Ditta medesima presso il centro sociale polivalente, la stessa richiedeva a questo Ente l'intervento di Arpa Lecce e del dipartimento di prevenzione Asl per la valutazione dei rischi sanitari connessi all'amianto presente sulla sala polifunzionale o in alternativa la bonifica della copertura in amianto;
- che questo ente, pur in assenza di accertata pericolosità della copertura in eternit, al fine di favorire l'avvio della gestione del complesso decideva di assumere l'onere della rimozione dell'amianto;
- al termine dei lavori con nota prot. c.le n. 7923 del 21/12/2016, questo ente comunicava di aver provveduto, mediante ditta specializzata, a rimuovere le lastre in eternit *de quo* invitando nuovamente la società a prendere possesso dell'immobile;
- con nota acquisita al prot. c.le n. 180 del 12/01/2017 la Ditta chiedeva nuovamente la fissazione incontro con i tecnici sia comunali che di parte;
- l'incontro veniva fissato per lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 12,00, come da e-mail trasmessa dal Segretario Comunale in data 16/01/2017;
- **Immediatamente dopo il sopralluogo con nota acquisita al prot. c.le n. 471 del 23/01/2017, l'Avv. Carlo D. Portaccio, in nome e per conto della Società Sorgente Srl constatava che erano stati compiuti degli atti vandalici che avevano causato rilevanti danni alla sala polifunzionale e ai suoi arredi;**

- con la detta nota, inoltre, l'Avv. Portaccio chiedeva "[...] una soluzione bonaria della questione con risoluzione per mutuo consenso del contratto [...]" di cui trattasi, "[...] e conseguentemente l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva di € 147.840,00 [...]";
- che in data 25/01/2017, nella riunione indetta dal Sindaco, alla presenza del Legale Rappresentante della società, sig.ra Santantonio Maria Grazia, dell'avv. di parte Portaccio e del Segretario Comunale, il Sindaco si impegnava al risanamento della struttura per i danni cagionati alla sala polifunzionale a spese del Comune di Sogliano e sempre per il buon fine dell'avvio del servizio;
- nonostante l'impegno assunto, con successiva nota acquisita al prot. com.le n. 802 del 03/02/2017, l'Avvocato Portaccio, nel ribadire quanto già segnalato nella precedente comunicazione, invitava nuovamente questo Comune a provvedere alla risoluzione per mutuo consenso del contratto, avvisando che, in difetto, avrebbe adito l'Autorità Giudiziaria;
- con nota prot. c.le n. 1344 del 24/02/2017, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, si intimava alla Società in epigrafe di provvedere alla presa in consegna dell'immobile in questione entro sette giorni dalla ricezione della medesima, avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto all'escussione della cauzione definitiva;
- con successiva nota acquisita al prot. c.le n. 1474 del 03/03/2017 l'Avv. Portaccio comunicava l'intenzione di procedere innanzi all'Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare l'inadempimento del Comune agli obblighi derivanti dal contratto e la conseguente risoluzione dello stesso, e la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società;

CONSIDERATO:

- che l'instaurarsi di un possibile contenzioso giudiziario comporterebbe un notevole rischio dovuto all'esito incerto e ai tempi lunghi del giudizio;
- che, a fronte di una siffatta possibilità, il centro disabili resterebbe ancora per molto tempo incustodito, a rischio di eventuali ulteriori atti vandalici;

RITENUTO, al fine di scongiurare tale sfavorevole eventualità, di addivenire ad una soluzione bonaria della questione, accogliendo la richiesta di risoluzione consensuale del contratto in essere,

DATO ATTO che tale soluzione consentirebbe al Comune di procedere speditamente ad avviare le procedure per un nuovo affidamento in gestione del complesso;

RITENUTO, conseguentemente, di non procedere all'escussione della cauzione definitiva prestata;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto:

- 1) di addivenire ad una soluzione bonaria della questione, tramite risoluzione consensuale del contratto in essere, rep n. 650 del 06.08.2016 stipulato fra questo Comune e la Società **"SORGENTE S.R.L."** senza reciproci addebiti di responsabilità dando mandato al Responsabile del Settore AA.GG., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di porre in essere gli opportuni provvedimenti finalizzati all'anzidetta risoluzione;
- 2) di dare atto che questo Comune non procederà all'escussione della cauzione definitiva prestata dal concessionario;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione dei provvedimenti per l'avvio di un nuovo affidamento in gestione della struttura;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta Sorgente Srl e all'Avv. Carlo D. Portaccio;
- 5) con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi d67/2000.-